

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA PER IL FINANZIAMENTO DI POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO DELL'AREA MEDICA FUNZIONALI ALL' ACCREDITAMENTO DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA DI NUOVA ISTITUZIONE – ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E ART. 5 DEL D. LGS. 19 MARZO 2012, N. 49.

La Regione Puglia, C.F. 80017210727, nella persona del Presidente *pro-tempore*, Dott. Michele Emiliano, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della Presidenza della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ ;

L'Università di Foggia, C.F. 94045260711, nella persona del Rettore *pro-tempore*, Prof. Pierpaolo Limone, nato a ***** il *****, domiciliato per la carica in Foggia, presso Palazzo Ateneo, via A. Gramsci n. 89/91, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere del _____ e del _____

PREMESSO CHE

- La formazione medico-specialistica rappresenta un investimento strategico per la sostenibilità e lo sviluppo del Servizio Sanitario Regionale, e tale ambito di intervento richiede un costante rapporto di collaborazione e dialogo tra la Regione e le Università del territorio, quali sedi della formazione accademica in ambito medico. Le attività di *mentoring* accademico e clinico che si svolgono nelle Scuole di Specializzazione, inoltre, attribuiscono un valore aggiunto ai Policlinici di riferimento degli Atenei ed alle altre strutture sanitarie che fanno parte delle reti formative delle singole Scuole di Specializzazione, nell'interesse dell'intero Servizio Sanitario Regionale.
- Il riordino delle Scuole di Specializzazione, disposto con normativa ministeriale, ha introdotto un meccanismo di accreditamento improntato a criteri di qualità scientifica dei docenti, di adeguate prestazioni assistenziali delle strutture del SSR ospitanti i medici in formazione e, in particolare, di dotazione organica minima di due professori di ruolo per ogni Scuola.

- La Regione Puglia è già intervenuta, con la legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, per sostenere e consolidare il sistema della formazione medico-specialistica pugliese, prevedendo lo stanziamento di un contributo finanziario complessivo di 19,5 milioni in favore dell'Università di Foggia, contributo quindicennale attualmente in corso di erogazione, sulla base di una convenzione sottoscritta con l'Ateneo nel 2019, attuativa dell'art. 12 della legge regionale citata, al fine di consentire il reclutamento dei docenti necessari a garantire l'accreditamento e il consolidamento dei requisiti delle Scuole di Specializzazione di area medica dell'Ateneo.
- L'intervento regionale ha consentito all'Università di Foggia di ottenere l'accreditamento pieno di un crescente numero di Scuole di Specializzazione, di coinvolgere sempre più estese reti formative, interessando numerose Aziende sanitarie del territorio, consentendo la formazione di numerosi medici specialisti e permettendo alle Aziende sanitarie di beneficiare dell'attività del personale medico in formazione.
- La Regione Puglia, attesi i risultati proficui della collaborazione avviata nel 2018, nel prioritario interesse della copertura medica del territorio, ha manifestato quindi la propria intenzione di supportare ulteriormente l'Università di Foggia nell'attivazione di nuove Scuole di Specializzazione, mediante erogazione di un ulteriore contributo finanziario per il reclutamento di professori di ruolo di I e di II fascia necessari ai fini dell'accreditamento ministeriale, contributo da erogare nei termini di cui alla presente Convenzione, di seguito specificati.

VISTI

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.;
- il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e s.m.i.;
- la legge 19 novembre 1990, n. 341 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;
- il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.;
- il D. Interm. n. 68 del 4 febbraio 2015;

- il D.M. n. 195 del 27 marzo 2015;
- il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;
- il D. Interm. n. 402 del 13 giugno 2017.

VISTI

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e l'Università di Foggia per la disciplina della formazione medico specialistica in data 1 luglio 2009, tutt'ora vigente.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le Università di Bari e Foggia in data 11 aprile 2018 per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche scientifiche ed assistenziali.

VISTA

La legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51, pubblicata sul BURP n. 164 del 31 dicembre 2021 ed, in particolare, l'art. 9, rubricato "Misure finanziarie a sostegno delle Scuole di specializzazione dell'area medica dell'Università degli Studi di Foggia.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le Premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità della collaborazione

La presente Convenzione viene stipulata tra le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, al fine di consentire all'Università di Foggia di procedere con il reclutamento di professori di ruolo ai fini dell'attivazione di nuove Scuole di Specializzazione di area medica, in coerenza con gli obiettivi ed il fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 3 – Impegni delle parti

La Regione Puglia, per le finalità indicate in premessa, si impegna ad erogare, in favore dell'Università di Foggia, un contributo finanziario annuo di € 1.125.200,00, per quindici

anni, al fine di garantire la copertura di posti di professore di ruolo dell'area medica funzionali all'attivazione di nuove Scuole di Specializzazione, prioritariamente indicate nell'Allegato A alla presente Convenzione.

L'Università di Foggia si impegna a garantire che i programmi di reclutamento per le singole Scuole di specializzazione siano coerenti con i fabbisogni e le priorità strategiche regionali e si impegna altresì ad avviare le relative procedure di reclutamento.

L'Università si impegna, inoltre, a comunicare annualmente alla Regione lo stato degli accreditamenti delle singole Scuole di Specializzazione.

Art. 4 – Erogazione del finanziamento.

Il contributo finanziario annuo a carico della Regione Puglia è fissato dall'art.9 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 in € 1.125.200,00, da erogare in favore dell'Università di Foggia, per un importo complessivo di € 16.878.000,00 in quindici anni. L'erogazione del finanziamento avrà inizio a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 e la prima annualità sarà erogata entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Per le successive annualità, il finanziamento verrà erogato in unica tranche per anno entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le parti convengono, inoltre, che il finanziamento regionale, per gli anni successivi al triennio 2022-2024, sia subordinato all'accreditamento delle singole Scuole di Specializzazione.

Art. 5 – Comitato tecnico interno regionale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51, la Regione Puglia istituisce un Comitato tecnico interno per sovrintendere alla programmazione ed al monitoraggio degli interventi previsti, con particolare riferimento alla verifica della conformità della programmazione dei posti di professore da istituire ai fabbisogni regionali e alle priorità strategiche dell'assistenza sanitaria pugliese.

Il Comitato tecnico regionale è costituito dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, dal Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia e dal Direttore Generale dell'A.O.U. "Policlinico Riuniti" di Foggia.

Art. 6 – Programmazione e istituzione posti.

L'Università di Foggia si impegna ad approvare una programmazione di posti di professore di I e di II fascia funzionale all'accreditamento delle Scuole di Specializzazione indicate nell'Allegato A alla presente Convenzione.

I reclutamenti del personale docente, per garantire il rispetto dei requisiti minimi di accreditamento delle Scuole, dovranno attenersi alla regola vigente, che attualmente prevede un numero minimo di due docenti (ordinari e/o associati) per Scuola, con una media dei criteri ANVUR superiore a 0,7.

La programmazione di cui alla presente convenzione potrà subire modifiche, a parità di finanziamento, rispetto alle discipline, di cui in allegato, su proposta dell'Università di Foggia ed acquisito il parere favore del Comitato Tecnico interno Regionale.

Art. 7 – Soluzione delle controversie.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione della presente Convenzione potranno essere definite anche in via amichevole ovvero in via giudiziale riconoscendo come competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Puglia

Il Presidente

(Dott. Michele Emiliano)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

Università di Foggia

Il Rettore

(Prof. Pierpaolo Limone)

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

Allegato A

Prospetto di ampliamento dell'offerta formativa medico specialistica dell'Università di Foggia

Scuola di specializzazione	Docenti da reclutare	Budget quindicennale richiesto
ALLERGOLOGIA	1 ORDINARIO	€ 1.740.000,00
CHIRURGIA MAXILLO – FACCIALE	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
CHIRURGIA TORACICA	1 ORDINARIO	€ 1.740.000,00
CARDIOCHIRURGIA	1 ORDINARIO	€ 1.740.000,00
DERMATOLOGIA	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
EMATOLOGIA	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
ENDOCRINOLOGIA	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
GASTROENTEROLOGIA	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
MEDICINA DEL LAVORO	2 ASSOCIATI	€ 1.218.000,00
NEUROLOGIA	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
OFTALMOLOGIA	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
MEDICINA TERMALE	1 ASSOCIATO	€ 1.218.000,00
totale		€ 16.878.000,00